



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice [REDACTED], ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale per l'anno 2020

**TRA**

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED].

ATTRICE

E

**Ministero dell'Interno, in persona del ministro p.t.**, rappresentato e difeso dalla dott.ssa [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTO

E

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Olivo.

CONVENUTA

**CONCLUSIONI:**

come in atti.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso regolarmente notificato [REDACTED] ha chiesto, in contraddittorio con il Ministero dell'Interno e [REDACTED]:

*“Voglia accogliere le seguenti*

**DOMANDE**

- 1. Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione della graduatoria dei trasferimenti provinciali anno 2020 comunicata l'01.06.2020 per quanto esposto nella narrativa che precede, il diritto della concludente all'inserimento della domanda di prima presentazione del trasferimento datata 30.12.1994 ovvero quella datata 03.05.1995;*
- 2. Ritenere e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inesistenza del punteggio maturato dalla sig.ra [REDACTED] a far data dal 25.01.2008 a titolo di anzianità di servizio e di sede;*
- 3. Per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, condannare il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, alla rettifica della graduatoria dei trasferimenti provinciali anno 2020, comunicata l'01.06.2020, decurtando il punteggio maturato dalla sig.ra [REDACTED] a far data dal 25.01.2008*

*a titolo di anzianità di servizio e di sede e/o estromettendola dalla graduatoria, previo accertamento dell'assenza dei suoi presupposti di fatto e diritto, al contempo ricollocando la ricorrente nella corretta posizione in graduatoria con attribuzione del punteggio decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento (31.12.1994 ovvero 03.05.1995);*

*4. Per l'ulteriore effetto, ricorrendo tutti i presupposti, previo riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento presso la Prefettura/Questura di Messina, condannare il Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro e legale rappresentante pro-tempore, all'immediata collocazione a titolo definitivo della concludente presso l'organico della Prefettura/Questura di Messina;*

*5. In via istruttoria si chiede, ove occorra, ai sensi dell'art.210 c.p.c. di ordinare al Ministero dell'Interno di produrre in giudizio le piante organiche delle Prefetture e Questure di Milano e Messina complete di tutte le qualifiche previste, esistenti e vacanti;*

*6. Con riserva di articolare altri mezzi istruttori e produrre documenti utili e conducenti ai fini di causa anche in esito alle proponende difese di Contro Parte;*

*7. Con riserva di far valere azione per il risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell'illegittimità di quanto lamentato;*

*8. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.*

Costituitesi con memorie difensive, le parti convenute hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso.

\*\*\*

1. Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.

2. La domanda attorea volta all'accertamento del suo diritto all'inserimento della domanda di prima presentazione del trasferimento datata 30.12.1994 ovvero quella datata 3.5.1995 ai fini della formazione del punteggio nella graduatoria della mobilità provinciale non è suscettibile di accoglimento.

2.1. L'attrice è risultata vincitrice del concorso per operatore amministrativo indetto dal Ministero dell'Interno con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale del 31.3.1989 (all. n. 1 al ricorso).

L'art. 1 del bando dispone che: *“I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni dall'ingresso in ruolo, chiedere di essere trasferiti o comunque comandati per prestare servizio in sede diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione”.*

È poi pacifico che le istanze di trasferimento del 30.12.1994 e del 3.5.1995 siano state presentate dall'attrice ben prima che scadesse il vincolo quinquennale nella sede di prima assegnazione.

2.2. Ciò nonostante, [REDACTED] ha evidenziato *“non già il diritto al trasferimento prima della maturazione dei cinque anni di permanenza quanto, invece, il diverso aspetto della valutazione della data di presentazione utile alla formazione del punteggio nella graduatoria della mobilità provinciale”* (cfr. pag. 6).

2.3. Tuttavia, tale assunto è smentito proprio dall'art. 3, co. 6, delle disposizioni per l'attuazione della

mobilità del Ministero dell'Interno (all. n. 10 al ricorso) laddove, nel disciplinare sia le graduatorie provinciali sia le graduatorie comunali, chiarisce che: “*Le istanze dei dipendenti vincitori di concorsi per i quali è prevista, ai sensi dell’art. 35 comma 5bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, la permanenza nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, prodotte prima della scadenza del predetto vincolo, sono dichiarate irricevibili*”.

La disposizione in questione, dunque, esclude che le istanze presentate *prima* del vincolo quinquennale concorsualmente stabilito possano essere prese in considerazione, ai fini della formazione del punteggio nella graduatoria della mobilità provinciale.

2.4. Conseguentemente, le istanze attoree di trasferimento del 30.12.1994 e del 3.5.1995 non possono trovare apprezzamento per la graduatoria di causa e la relativa domanda giudiziale va respinta.

3. In secondo luogo, l’attrice ha denunciato l’illegittimità, nullità e/o inesistenza del punteggio maturato da [REDACTED] a far data dal 25.1.2008 a titolo di anzianità di servizio e di sede, sostenendo che il provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno con cui è stata disposta la missione permanente della convenuta dal 25.1.2008 fino a cessate esigenze “*si atteggia nella sostanza a vero e proprio atto di trasferimento della dipendente*” (cfr. pag. 9).

3.1. La censura così come formulata si rivela inconferente.

Ed invero, a norma della lett. C) dell’Allegato 1 delle disposizioni per l’attuazione della mobilità del Ministero dell’Interno (all. n. 10 al ricorso), ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio e dell’anzianità di sede, vanno esclusi i “*periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego*” e i “*periodi prestati in posizione di comando o fuori ruolo presso altra sede*”.

3.2. Nel caso in esame, però, non è dato riscontrare un’assenza comportante l’interruzione del rapporto o una posizione di comando o fuori ruolo di [REDACTED].

Il periodo in missione svolto dalla dipendente convenuta, infatti, non è riconducibile a nessuna delle menzionate ipotesi. Né pare equiparabile ad un trasferimento di fatto per il solo motivo di essere legato alla finalità di colmare le scoperture di organico.

La missione può attenersi anche ad incarichi di *lunga durata* (come ammesso dall’art. 2 l. n. 836/1973) e non è impedita se volta a sopperire a carenze di organico.

Del resto, il provvedimento del Ministero dell’Interno con cui è stata disposta la missione della convenuta dal 25.1.2008 “*fino a cessate esigenze*” sembra trovare ragione nelle esigenze di servizio avvertite presso la Prefettura di Messina, negli anni accresciute dalla progressiva contrazione del personale in servizio e del costante incremento delle competenze sul territorio della stessa (cfr. all. n. 9 alla memoria del Ministero), visto anche il parere favorevole espresso dall’ufficio di appartenenza (all. n. 10 alla memoria del Ministero).

3.3. Ciò induce a non ritenere sussistenti i presupposti per decurtare il punteggio attribuito alla convenuta a titolo di anzianità e di sede.

4. In definitiva, le domande attoree vanno tutte rigettate.

5. La natura della decisione e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

- RIGETTA le domande dell'attrice;

- COMPENSA le spese di lite tra le parti.

Milano, 16.06.2021

Il giudice

